

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SOLARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1959

Modifica della legge 17 aprile 1957, n. 278, per le elezioni degli amministratori frazionali

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, in seguito all'attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici e del relativo regolamento 26 febbraio 1928, n. 332, si è reso necessario provvedere alla separata amministrazione dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio delle frazioni ove erano in vigore usi civici.

Infatti l'articolo 25 della legge predetta 16 giugno 1927, disponeva che « I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'articolo 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi ».

E l'articolo 64 del citato regolamento 26 febbraio 1928, n. 332, stabiliva che « Per la amministrazione separata di cui nel capoverso dell'articolo 26 della legge, la Giunta provinciale amministrativa, procederà alla costituzione di un Comitato di amministrazione composto da 3 a 5 membri scelti fra i frazionisti ».

Fino all'anno 1957 le varie Amministrazioni separate sono state rette — e per la maggior parte lo sono ancora — appunto da codesti Comitati nominati dalle Giunte provinciali.

Con legge 17 aprile 1957, n. 278, è stato opportunamente disposto che i Comitati in parola, anzichè venire nominati dalla G.P.A., venissero eletti dai frazionisti interessati.

L'articolo 1 della detta legge infatti dispone: « All'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di 5 membri eletti, nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali ».

Orbene è evidente che l'indicare la residenza attuale nella frazione come requisito essenziale per il diritto di elettorato attivo in questa materia, requisito che non è richiesto nemmeno per la partecipazione alle elezioni amministrative (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1951, n. 203), è criterio eccessivamente restrittivo, ingiustificato ed inopportuno.

Si deve infatti rilevare che la costituzione di amministrazioni separate, del tipo di cui trattasi, ricorre esclusivamente in frazioni appartenenti ai Comuni di montagna, dai quali ogni anno moltissimi giovani sono costretti ad allontanarsi in cerca di lavoro nei centri industriali della pianura od all'estero. Questi giovani per lo più si assentano per lunghi anni dal loro Comune di origine e, in forza delle disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono obbligati a prendere residenza nel luogo della loro abituale dimora, con conseguente perdita della residenza nel Comune d'origine.

Si tratta però, nella gran maggioranza dei casi, di persone che conservano l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune d'origine (a sensi dell'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058), al quale rimangono legate o per ragioni familiari o per interessi economici. Molto spesso esse conservano la proprietà della vecchia casa paterna, alla quale sognano di tornare un giorno, oppure di un appezzamento di terreno sul quale contano di costruirsi una casa — appena possibile — con i propri risparmi.

Evidentemente non è giusto che costoro, pur conservando con il loro Comune il significativo legame dell'iscrizione nelle liste

elettorali — legame che è insieme giuridico e morale, politico e sentimentale — debbano perdere il diritto di partecipare alla elezione degli amministratori dei beni frazionali, per il solo fatto che un'altra legge, la quale ha mere finalità di ordine anagrafico e fiscale, li obbliga a prendere residenza nel Comune ove essi sono dovuti venire a stabilirsi solo per ragioni di lavoro. Si tratta di persone che solo anagraficamente sono cittadini del Comune in cui lavorano, ma che per ragioni di famiglia o di interesse sono e rimangono cittadini della loro frazione d'origine.

È quindi giusto che il diritto di partecipare all'elezione dei Comitati per l'amministrazione separata sia esteso anche ai cittadini che, pur non essendo più residenti nella frazione, siano nativi della stessa e vi abbiano risieduto per certo tempo, oppure che abbiano conservato nella stessa qualche rilevante interesse economico, e semprechè — in ogni caso — abbiano mantenuto col Comune il legame dell'iscrizione nelle liste elettorali.

A tale opportuna modificazione della norma ora in vigore si intende provvedere con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 278, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1957, n. 117) viene così modificato:

alla fine del primo comma vanno aggiunte le parole:

« del Comune cui la frazione appartiene »;

dopo il primo comma, va aggiunto il seguente capoverso:

« Hanno diritto di partecipare all'elezione anche i cittadini che, pur non essendo più residenti nella frazione, siano nati nella stessa e vi abbiano risieduto continuamente per almeno 5 anni in maggior età, oppure che siano proprietari di beni immobili nel territorio della frazione, semprechè siano iscritti nelle liste elettorali del Comune cui la frazione appartiene ».